Alle cooperative costituite prima del 31.12.96 o che ne abbiano fatto domanda ai sensi dell'art.17, possono applicarsi su domanda le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".
Successivamente la legge 5 marzo 2001, n.57 (in particolare l'art.12, comma 8) recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ha abrogato il suddetto art.17, comma 2 della legge 7.8.1997, n.266. Tra l'altro l'art.17, comma 6 della legge 27.2.1985, n.49 è stato sostituto dall'art.12, comma 7 della predetta legge n.57/2001. Pertanto l'articolo 12 della ricordata legge 5.3.2001, n.57, commi 6,7 e 8 ha profondamente innovato la legge 27.2.1985, n.49 (legge Marcora) con il precipuo obiettivo di rendere più snella ed efficace l'attività di sostegno delle cooperative di produzione e lavoro svolta da società finanziarie appositamente costituite.
In particolare, ai sensi della nuova disciplina l'intervento del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato si esplica nella partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie predette, per le finalità del regime agevolativo in discorso.
Nonostante le modifiche introdotte, di natura squisitamente procedurale, sono confermati sia i soggetti destinatari delle risorse ministeriali (le società finanziarie appositamente costituite per la gestione della già citata legge Marcora) sia i soggetti destinatari degli interventi di capitalizzazione (le cooperative) sia le finalità della disciplina. Secondo quanto previsto dall'art.12, comma 7 della ripetuta legge 57/2001, la partecipazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato viene realizzata mediante il conferimento delle disponibilità del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'art.17, comma 1 della legge 49/1985.
Con i D.M. del 4.4.2001 sono stati disciplinati sia i criteri di riparto delle risorse per la remunerazione delle attività di promozione delle finalità della predetta legge 27.2.1985, n.49, sia le modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art.17 della ripetuta legge 27.2.1985, n.49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art.12 della legge 5 marzo 2001, n.57.
Ciò premesso, le disponibilità residue a valere sul cap. Tesoro 7484 dell'anno finanziario 2001, pari a complessive lire 100 miliardi (lettera C – attribuite per gli esercizi finanziari 1996 e 1997), con autorizzazione del 3.12.2001, sono state trasferite, dietro nulla osta da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al c/c 23635 intestato alla Coopercredito S.p.A., ai fini dell'attuazione della normativa sopracitata (legge n.49/85 e successive modifiche ed integrazioni).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	**7484** (ex 7828)
Leggi di riferimento	n.49/85 art.17
Modifiche intervenute nel 2001	L. n.57/2001 art.12 comma 7
Autorizzazioni complessive	€ 157,52

(in ml di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	€ 157,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	€ 157,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	€ 157,52
d) economie a tutto il 31.12.2001	
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	
b) impegni assunti nel 2001	
c) pagamenti effettuati nel 2001	€ 51,65
d) economie nel 2001	
e) residui propri nel 2001	
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
b) impegni previsti per i successivi sei mesi
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 5 Aprile 1985, N. 135 ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

L'art.2 della legge 135/85, integrando l'art.2 della legge 26.1.1980 n.16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge del 1980.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicennale (500 milioni) di cui al comma 3 dell'art.12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

L'entrata in vigore della legge 98/94 reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85 e precisa tra l'altro che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;
- il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 art.2 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto, viene autorizzato a liquidare alle ditte che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Ammontare complessivo dei finanziamenti: 50,35 ml. di Euro

Ministero	Economia e Finanze
Capitolo amministrato	**2267**
Leggi di riferimento	**135/85 integrativa della legge 16/80**
Modifiche intervenute nel 2001	
Autorizzazioni complessive	**50,35**

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	47,25
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	30,75
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	22,39
d) economie a tutto il 31.12.2001	16,50
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0,88
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	7,48

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001 (*)	2,06
b) impegni assunti nel 2001	3,26
c) pagamenti effettuati nel 2001	2,53
d) economie nel 2001	0,10
e) residui propri nel 2001	0,73
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	2,58
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2,53
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,05

(*) Le autorizzazioni relative al 2001 sono state portate con legge di assestamento n.419/2001 da 2,06 (milioni di Euro) a 3,35 (milioni di Euro).

Leggi 11 marzo 1988, n.67 - Art.20 e successive modificazioni: n. 135\90, n. 500/92 e n. 492\93

Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

L'art.20, comma 1 della legge n.67\88 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.
Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonchè i soggetti di cui alla legge 412/91, art.4, comma15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.
Il comma 5 del citato articolo 20 della legge 67/88, ha determinato in complessive lire 10.000 miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 – 1a tranche).
Il comma 6 del citato art.20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La legge 135\90, successivamente, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art.20 della legge 67/88,.
Con decreto del Ministero del Tesoro del 27.10.1990 sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi della legge 135/90 suddetta.
In attuazione del citato D.M. 27.10.1990, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Tesoro ha stipulato due mutui con l'IMI - capofila di un pool di istituti di credito, per l'importo globale di lire 695 miliardi.

La legge 23.12.1992, n.498, nel prevedere la sospensione per l'anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha permesso la contrazione di quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art.20 della legge 67/88, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi assegnato dalla legge n.500/92, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio).
A valere sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, questo Dicastero ha concesso autorizzazioni alla stipula dei mutui ai sensi della legge 500/92 per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi.
Con DD.II. 5.12.1991, 24.6.1993, 16.7.1993 e 23.9.1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n.67\88 e n.500/92.

La legge 4.12.1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.10.1993,n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito,

successivamente, la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3.8.1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135\90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.
La medesima legge 492\93 stabilisce che nell'ambito dei 2.100 miliardi, di cui alla già citata legge 135\90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il 17.2.1994.

Complessivamente, sui fondi stanziati dall'Art.20 della legge 67/88 di cui all'apposito capitolo di spesa 7855, ora 3037 e 9552 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo Dicastero ha concesso a tutto il 31/12/2001 autorizzazioni alla stipula dei mutui in questione per l'importo globale di lire 11.120.956.928.229.
Sul capitolo 7855 sono stati stanziati in bilancio, ai sensi della legge 67\88, lire 330 miliardi per l'anno 1989, lire 715 miliardi per il 1990, lire 400 miliardi per il 1991, lire 1.100 miliardi per il 1992, ridotti in assestamento a lire 1.045 miliardi, lire 395 miliardi per il 1993, ridotti in sede di assestamento a lire 170 miliardi, lire345 miliardi per il 1994 ridotti in assestamento a lire 110 miliardi, lire 200 miliardi per il 1995 ridotti in assestamento a lire 130 miliardi, lire 440 miliardi per il 1996 ridotti in assestamento a lire 300 miliardi, lire 700 miliardi per il 1997 ridotti in assestamento a lire 450 miliardi e lire1.100 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ridotti con legge di assestamento, rispettivamente, a lire 950 miliardi e a lire 1.000 miliardi.
Per l'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7855 sono stati divisi nella quota capitale per lire 287.580 milioni (cap.9552) e nella quota interessi per lire 792.420 milioni (cap.3037). Con la legge di bilancio 2001 sono stati previsti stanziamenti in parte capitale per lire 340.000 milioni e per la quota interessi lire 640.000 milioni.

Nel corso dell'anno 2001 sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di lire 856.303.658.120 (€ 442.243.931,95) e la somma residua di lire 123.696.341.880 (€ 63.883.829,16) è stata inviata in economia.

Il primo triennio di finanziamento degli interventi previsti dall'art.20 della legge 67/88 per l'importo di lire 10.000 miliardi, più lire 1.500 miliardi di cui alla legge 500/92, è quasi giunto al termine. Le nuove procedure relative al finanziamento degli ulteriori 20.000 miliardi sono attuate dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria dello stato IGEPA e dal Ministero della Sanità "Amministrazione competente per materia" ai sensi del decreto legislativo n.430/97.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato (ex 7855) **2302 quota interessi - 9552 quota capitale**

Leggi di riferimento L.67/88, art.20 - L.135/90 - L.492/93

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 16.268,40

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	4.588,72
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	2.401,27
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	2.401,27
d) economie a tutto il 31.12.2001	2.187,45
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	506,13
b) impegni assunti nel 2001	442,24
c) pagamenti effettuati nel 2001	442,24
d) economie nel 2001	63,88
e) residui propri nel 2001	
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	221,35
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	221,35
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	223,51
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	223,51

LEGGE n. 321/90

Aumento del fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costruito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane

Il fondo statale per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è stato incrementato della somma di lire 150 mld. per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 (totale lire 750 miliardi).

All'onere derivante dall'attuazione della predetta legge per gli anni 1991 e 1992 si è provveduto mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della legge 526/82" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

La legge finanziaria per l'anno 1992 ha previsto uno stanziamento di lire 50 mld. (€ 25,82 mln.) per l'anno 1992, lire 150 mld. (€ 77,47 mln.) per gli anni 1993 e 1994 e lire 250 mld (€ 129,11 mln.)per il 1995.

Le varie leggi finanziarie che si sono susseguite negli anni hanno rimodulato lo stanziamento originario. Lo stanziamento complessivo è stato ripartito in ragione di L. 150 mld. (€ 77,47 mln.) nel 1991, L. 50 mld.(€ 25,82 mln.) nel 1992, L. 100 mld. (€ 51,65 mln.) nel 1993, L. 25 mld. (€ 12,91 mln.) nel 1994, L. 48,5 mld. (€ 25,05 mln.) nel 1995, L. 51,83 mld. (€ 26,77 mln) nel 1996, L. 70 mld. (€ 36,15 mln.) nel 1997, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) nel 1998, 1999. 2000 e 2001 e L. 29,75 mld. (€ 15,36 mln.) nel 2002 .

I pagamenti sono stati effettuati regolarmente tutti gli anni compreso il 2002, per un ammontare complessivo di lire 725,08 mld. (€ 374.47 mln.).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7165** (già 7401)

Leggi di riferimento **321/1990**

Modifiche intervenute nel 2001 L. 28.12.2001 n. 448

Autorizzazioni complessive : **€ 374,47**

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a)autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	359,11
b)impegni assunti a tutto il 31.12.2001	359,11
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	359,11
d)economie a tutto il 31.12.2001	
e)residui propri a tutto il 31.12.2001	
f)residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a)autorizzazioni nel 2001	25,82
b)impegni assunti nel 2001	25,82
c)pagamenti effettuati nel 2001	25,82
d)economie nel 2001	
e)residui propri nel 2001	
f)residui di stanziamento nel 2001	
g)perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b)impegni assunti nei primi sei mesi	15,36
c)pagamenti effettuati nei primi sei mesi	15,36
b)impegni previsti per i successivi sei mesi	
c)pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 28.6.1991, n. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n.208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali mediante la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata stabilita in lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e in lire 30 miliardi per il 1993.
In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878 con uno stanziamento in bilancio di lire 20 mld., somma impegnata con D.M. n. 957268 del 31.12.1992.
La Legge Finanziaria 23.12.1993, n.500 ha, poi, rimodulato la quota di stanziamento di lire 30 mld. in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità, rispettivamente, di lire 10 mld per l'anno finanziario 1993 e di lire 20 mld per l'anno finanziario 1994.
Successivamente l'art.12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali erano da intendere di competenza regionale e che, quindi, lo stanziamento di lire 30 mld come rimodulato dalla succitata legge finanziaria n. 500/93, previa riduzione del 15%, confluiva dal 1.1.1994 nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n.281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.
Pertanto, sono rimasti a carico del predetto capitolo 7878 i residui di lire 20 mld assegnati in bilancio nell'anno finanziario 1992.
A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane in applicazione della succitata legge n. 208/91, il Dipartimento del Tesoro provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (S.A.L.), su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane ora Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dietro presentazione da parte dei Comuni beneficiari dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato.
Con D.M. del 28.3.1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane sono stati, inoltre, stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.
In seguito la legge 28/12/95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha rifinanziato gli interventi previsti dalla legge n.208/1991 per l'importo di lire 10 miliardi, assegnati in bilancio per l'anno finanziario 1996.
Il 31/12/1997 è stata inviata in perenzione amministrativa la somma di lire 18.813.439.400, residua dello stanziamento di lire 20 miliardi.
Al 31/12/1999, con decreto n.620131, è stato impegnato l'importo di lire 5.244.000.000, residuo dello stanziamento di lire 10 miliardi.
Nell'anno finanziario 2001 sono stati effettuati pagamenti per lire 878.031.130 (Euro 453.465,23) sui residui perenti ex 1992 e per lire 91.000.000 (Euro 46.997,58) a valere sui residui ex 1996.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	**7040**
Leggi di riferimento	L. 28/6/1991, n.208 - L. 28/12/1995, n.550
Modifiche intervenute nel 2001	
Autorizzazioni complessive	15,49

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	15,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	8,24
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	7,73
d) economie a tutto il 31.12.2001	
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0,51
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	7,25

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	
b) impegni assunti nel 2001	0,45
c) pagamenti effettuati nel 2001	0,50
d) economie nel 2001	
e) residui propri nel 2001	
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0,03
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,03
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,19
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,19

LEGGI nn.430/91 e 23/96

Interventi e norme per l'edilizia scolastica

La legge 430/91 prevede, per interventi di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP.. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari di immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento, pari a lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi a decorrere dal 1994, è a carico dello Stato.

Successivamente è stata emanata la legge 23/96 il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali e quindicennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale del primo triennio il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 37 miliardi annui a partire dal 1996.

La successiva legge 431/96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in lire 456 miliardi con un maggiore onere per lo Stato di lire 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 522 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 50 miliardi annui a partire dal 1998 (L135/97).

Il complessivo ammontare dei mutui per il terzo piano annuale è determinato in lire 591 miliardi con un onere di lire 46 miliardi a partire dal 1999 (L362/98).

Il primo triennio prevede, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. per l'importo totale di lire 1.569 miliardi ed oneri a carico dello Stato per lire 146 miliardi.

Il secondo triennio comprende un primo piano annuale che stanzia un ammontare massimo di mutui per lire 385 miliardi (L.448/98) con un onere a carico dello Stato pari a lire 30 miliardi a partire dall'anno 2000.

Il secondo piano annuale prevede mutui per un ammontare complessivo di lire 398 miliardi con un onere di lire 40 miliardi a partire dall'anno 2001 (L.F.488/99).

Per il terzo piano annuale l'importo dei mutui è di 612 miliardi e l'onere di ammortamento a carico dello Stato è di 60 miliardi a partire dal 2002 (L.F. 388/2000).

A partire dall'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7882 sono stati divisi nella quota capitale a carico del capitolo 9552 e nella quota interessi a carico del capitolo 3037.

Nel corso dell'anno 2001, sullo stanziamento complessivo di lire 381 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per un totale di lire 312.955.870.960 (euro 161.628.218.67) ed il rimanente importo di lire 68.044.129.040 (euro 35.141.859,89) è stato inviato in economia.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	**2302 - 9552** e **7080** (ex 7882)
Leggi di riferimento	L. 430/91 - L. 23/96
Modifiche intervenute nel 2001	
Autorizzazioni complessive	€ 2.305,47

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	€ 1.077,33
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	€ 764,58
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	€ 764,58
d) economie a tutto il 31.12.2001	€ 312,75
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	€ 196,77
b) impegni assunti nel 2001	€ 161,63
c) pagamenti effettuati nel 2001	€ 161,63
d) economie nel 2001	€ 35,14
e) residui propri nel 2001	
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€ 51,66
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€ 51,66
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 134,05
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€ 134,05

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, approvati con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge n.32/92.
Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94.
La quota relativa al '94, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md.
Per il 1997 è inscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro la somma di lire 780 mld sia in termini di competenza che di cassa.
Con nota di variazione al bilancio dello Stato del 1997 si è proceduto alla suddivisione della somma sopraindicata in componente capitale per lire 430 mld sul capitolo 9518 e in componente interesse per lire 350 mld sul capitolo 4666.
Per il 1998 è inscritta, nello stato di previsione della spesa del Min. del Tesoro, del Bilancio e della P. E. la somma di lire 350 mld, sia in termini di competenza che di cassa, al capitolo 4666 (componente interesse) e di lire 400 mld al capitolo 9518 (componente capitale), sia in termini di competenza che di cassa.
Con legge di Assestamento n. 384/98 le suddette somme hanno subito una variazione in diminuzione di lire 35.226.532.000 sul capitolo 4666 e di lire 84.378.595.00 sul capitolo 9518.
Per il 1999 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P. E., la somma di lire 283.274.693.000, sia in termini di competenza che di cassa al capitolo 4666 (componente interesse) e di lire 377.120.181.00 al capitolo 9518 (componente capitale), sia in termini di competenza che di cassa.
Dal 2000 sono stati istituiti due capitoli:
- il capitolo 9551, in cui sono confluite tutte le quote capitali a favore della Cassa DD. PP., compresa la quota del capitolo 9518 relativo alla legge n. 32/92,
- il capitolo 3036, in cui sono confluite tutte le quote interessi a favore della Cassa DD. PP., compresa la quota del capitolo 4666 relativo alla legge n. 32/92).

Nel 2000 sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P. E.:
- per il capitolo - 9551 - la somma di lire 852.290.471.000, sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 417.954.789.970 per la legge 32/92, sia in termini di competenza che di cassa,
- per il capitolo - 3036 - la somma di lire 848.176.394.000, sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 278.841.000.000 per la legge 32/92, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno finanziario 2001:
- per il capitolo 9551, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata iscritta la somma di lire 789.163.896.000, in termini di competenza. Con legge di Assestamento n. 419/2001 è stata apportata una variazione

in aumento di lire 124.000.000 in termini di competenza. A seguito della nota n.606249 del 12 febbraio 2002 di questo Ufficio, con D.M. n.013538 del 22 febbraio 2002, è stata disposta l'assegnazione su tale capitolo della somma di lire 289.894.472.000, in termini di cassa. Con successivo D.M. n.398 del 27 febbraio 2001 è stata disposta l'assegnazione della somma di lire 332.472.000.000, in termini di cassa. Con ulteriore D.M. n.356457 in data 29 ottobre 2001 è stata disposta l'assegnazione della somma di lire 48.977.549.000, in termini di cassa. Da ultimo, con D.M. n.97502 del 30 ottobre 2001 è stata disposta l'assegnazione della somma di lire 73.653.902.000, in termini di cassa. Al capitolo 9551 è stata assegnata per l'anno 2001, pertanto, la complessiva somma di lire 744.997.923.000, in termini di cassa. In particolare, la disponibilità assegnata alla legge 32/92 è di lire 448.994.423.750, sia in termini di competenza che di cassa (231,89 ml. di euro);

- per il capitolo 3036, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata iscritta la somma di lire 937.385.969.000, sia in termini di competenza che di cassa. Con legge di Assestamento n.419/2001 la suddetta somma ha subito una variazione in diminuzione di lire 411.960.000.000 in termini di competenza e di lire 73.682.417.000 in termini di cassa. In particolare a favore della legge n.32/92 è stata assegnata la somma di lire 211.400.474.690, sia in termini di competenza che di cassa (109,19 ml. di Euro).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **2301** (ex 3036)

Leggi di riferimento: **legge 23 gennaio 1992, n.32**

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive: **2.291.198.724.480 = a ml. di euro 1.183,31**

(in ml. di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001: **691,55**
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001: **691,55**
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001: **691,55**
d) economie a tutto il 31.12.2001
e) residui propri a tutto il 31.12.2001
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001
g) perenzioni a tutto il 31.12.2001

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001: **109,18**
b) impegni assunti nel 2001: **109,18**
c) pagamenti effettuati nel 2001: **109,18**
d) economie nel 2001
e) residui propri nel 2001
f) residui di stanziamento nel 2001
g) perenzioni nel 2001

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi: **46,78**
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi: **46,78**
b) impegni previsti per i successivi sei mesi: **78,88**
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi